

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111

EMENDAMENTI
RELATRICI
ART. DA 1 A 24


17 novembre 2015

AzL. 4

A.S. 2111

All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente: "0a) al comma 2, le parole da “, nonché l'unità immobiliare” fino a “non superiore a 15.000 euro annui” sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente: “d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

Le Relatrici



4.2000

EX

4.57

All'articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro annui».

x
4.92 (testo 2)

Le Relazioni
4.2100

L. 167
EX

Azt. 4

A.S. 2111

All'articolo 4, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"

Le Relazioni
M. A. J. J.
4. 2200

All'articolo 4, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“15-bis. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in fine è aggiunto il seguente comma: «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), ciò a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.»”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli».

ex 4.177 (testo 2)


Le Rektoria

4.2300

Art 4

A.S. 2111

All'emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

“15-ter. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento-all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.».

15-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.”.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,81 milioni di euro annui».

ex 4.1000/2 (testo 2)

Le Relazioni
4.2400

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di «in house providing» e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "comunque denominati" sono inserite le seguenti: "e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2016, 290,9 milioni per l'anno 2017, 294,4 milioni per l'anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2019"

ex 6.0.5 (testo 3)

Le Relazioni
6.0.2000

9.14
2*

Art. 9


A.S. 2111

All'articolo 9, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6 bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,2 milioni di euro annui».

Le Relazioni



9. 2000

All'articolo 9, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «309,6 milioni di euro per l'anno 2016, 305,2 milioni per l'anno 2017, 298,1 milioni per l'anno 2018, 297,5 milioni annui dall'anno 2019 all'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

9.15 (testo 2)

Le Relazioni
9.2100

Articolo 10

No. 2000

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è così sostituita:

“c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento immediatamente successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.”

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:


“8. In sede di prima applicazione:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016;

b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n.129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 2, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.”

ex 10.41 testo 2

Le Relazioni

1

RELAZIONE TECNICA:

L'emendamento è teso a consentire il dilazionamento mensile del pagamento del canone "in bolletta", così da limitare al massimo il rischio di evasione correlato all'obbligo di pagamento *una tantum*, nonché a minimizzare l'impatto della norma sulle modalità di fatturazione praticate dalle imprese elettriche.

L'emendamento agevola e chiarisce altresì il processo di prima applicazione, dettando norme esaustive tali da non necessitare, per l'anno 2016, di urgenti interventi regolamentari. Si è previsto che il riversamento all'erario del canone incassato dalle imprese elettriche si completi entro il 20 dicembre di ogni anno, al fine di poter acquisire l'intero gettito al bilancio dello Stato entro l'esercizio di competenza.

Non determina conseguenze finanziarie negative ed anzi lascia ipotizzare un incremento del gettito su base annuale, nella misura in cui stimola comportamenti conformi in ragione dell'esiguità del rateo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)


1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsì entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante "Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo", pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Le Relatrici

ex 14.0.1 (testo 3)

14.0.2000



All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;

b) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;»;

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

"La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, per le finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali."

23 15.12 (testo 2)

Le Relatrici

15.2000


Relazione illustrativa

La lettera a) della proposta emendativa sostituisce il comma 1 in quanto resta la possibilità di far confluire nel FFO le risorse eventualmente non utilizzate. Conseguentemente si rende necessario modificare il comma 6 come sotto riportato.

La lettera b) sostituisce, riformulandola, la lettera e) del comma 3 nell'ottica di velocizzare le chiamate dirette all'esito delle procedure selettive.

All'articolo 16, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296,6 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018»

ex 16.39 (testo 2)

Le relative

16.2000



Art 16

A.S. 2111

All'articolo 16, comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ex 16.70 (testo 2)

Le Relazioni



16.2400

Art. 17

A.S. 2111
Emendamento
Art. 17

17
(em. 17.17 testo 2)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di **200** ricercatori degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal Miur nel livello iniziale. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Di Giorgi

Le Relatrici

[Two handwritten signatures]

17. 2000


All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

28 17.52 (testo 2)

Le Relazioni



17.2100

17.63

2x

A.S. 2111


Art. 17

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

<<5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia dal 1 marzo al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.">>

17.2200

Le Palatucci



Relazione illustrativa

Il comma 11-bis proroga fino per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo al 31 dicembre 2017, i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015.

In particolare, l'articolo stabilisce che nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati nell'articolo 2 della legge n. 238 del 2010 si applica un regime fiscale agevolato consistente nella concorrenza alla base imponibile dell'IRPEF del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento dei lavoratori dei redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa prodotti negli anni 2016 e 2017. Tale regime si rende applicabile, per espressa previsione normativa, nei confronti dei soggetti rientrati in Italia durante il periodo di vigenza della proroga della disciplina fiscale contenuta nella citata legge n. 238 del 2010 disposta – in sede di conversione in legge del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 - dall'articolo 10, comma 12-octies poi abrogato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Con la previsione normativa in commento, pertanto, si soddisfano le aspettative di coloro che – confidando nella proroga del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 238 del 2010 – si sono trasferiti in Italia nel corso del 2015 ed, in particolare, dal 1° marzo (data di entrata in vigore dell'articolo 10, comma 12-octies, del decreto legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali della legge n. 238 del 2010) al 6 ottobre 2015 (data di entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 147 del 2015 che ha abrogato l'articolo 10, comma 12-octies, del decreto legge n. 192 del 2014).

In alternativa i predetti soggetti possono optare, secondo specifiche modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.



11.



Relazione tecnica

La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali contenuti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015.

In alternativa tali soggetti possono optare, con le modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Al riguardo, si evidenzia che, sia in sede di relazione tecnica della disposizione di cui alla legge n. 238/2010 sia in occasione di valutazione dell'agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. n. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale data l'esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, pertanto, la proposta in esame non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in Bilancio, riguardando, tra l'altro, soggetti che stanno già usufruendo dell'agevolazione in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2015

12.2200



Art. 17

AS 2111


Emendamento 17.68 ✕

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 15.000.000 annui a decorrere dal 2016»».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole : «300 milioni» con le seguenti: «285 milioni»

Le Relatrici



17.2300

Art. 20

AS 2111


Emendamento

All'articolo 20, dopo il comma 1 è inserito in seguente

"1-bis Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca."

20.10 TESTO 2

20.2000

Le Relazioni


Relazione tecnica

La disposizione è diretta a destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, una somma fino a 18 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. La determinazione del limite massimo di importo a 18 milioni di euro deriva dalla circostanza che, anche in virtù della riforma degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (dlgs n. 148/2015) e della relativa estensione della copertura assicurativa dei medesimi istituti, la durata dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga per l'anno 2016 medesimo è ridotta a 3 mesi.


Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa disciplina la finalizzazione di risorse già programmate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

16 NOV. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato






All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

 21.60 (testo 2)

Le Relazioni

21.2000 

All'articolo 23, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-bis;

b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

23.2000

Le Relazioni

1

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma *2-bis*, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da *2-bis* a *2-decies*, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Allegato A

Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo *standard* di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B

Comma 2-quater, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

X 23.6 (testo 2)

Testo 3

A.S. 2111

Emendamento

Art 23

23.8

23.2400

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

- a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;
- b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;
- c) per un ammontare pari a 3.300.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
- e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
- f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
- g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -4.900.000;

2017: - 0;

2018: - 0.

MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, LONGO, CORSINI, PATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Le Relatrici

Emendamento 24.21 (testo 2)

Articolo 24

Le Relatrici

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà» aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta»

Le Relatrici

24. 2000

